



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Area Metropolitana di Bari

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE ZONE A
TRAFFICO LIMITATO E NELLE AREE PEDONALI
DEL COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 18/11/2021, pubblicato all'albo pretorio informatico dell'Ente in data 21/12/2021 ed entrato in vigore dal 06/01/2022)

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - PRINCIPI GENERALI
- ART. 3 - AUTORIZZAZIONI E VALIDITA'
- ART. 4 - AUTORIZZAZIONI PER RESIDENTI SENZA POSTO AUTO (TIPO "RES")
- ART. 5 - AUTORIZZAZIONI PER DIMORANTI SENZA POSTO AUTO (TIPO "DIM")
- ART. 6 - AUTORIZZAZIONI PER RESIDENTI CON GARAGE/POSTO AUTO (TIPO GAR1)
- ART. 7 - AUTORIZZAZIONI PER UTILIZZATORI DI GARAGE/POSTO AUTO NON RESIDENTI (TIPO GAR2)
- ART. 8 - AUTORIZZAZIONI PER CARICO E SCARICO PROPRIETARI NON RESIDENTI ED ESERCENTI ATTIVITA' ECONOMICA (TIPO C/S)
- ART. 9 - AUTORIZZAZIONI PER CARICO E SCARICO BAGAGLI PRESSO ALBERGHI, BED AND BREAKFAST, AFFITTACAMERE E STRUTTURE RICETTIVE (TIPO HTL)
- ART. 10 - AUTORIZZAZIONI PER MANUTENZIONE, EDILIZIA E ASSISTENZA TECNICA (TIPO ART)
- ART. 11 - AUTORIZZAZIONI PER LOGISTICA URBANA (TIPO LOG)
- ART. 12 - AUTORIZZAZIONI PER MEDICI (TIPO MED)
- ART. 13 - AUTORIZZAZIONE PER ASSISTENZA ALLA PERSONA (TIPO ASS)
- ART. 14 - AUTORIZZAZIONE PER CONTRASSEGNO DISABILI (TIPO CUDE)
- ART. 15 - AUTORIZZAZIONI PER ACCESSI OCCASIONALI (TIPO OCC)
- ART. 16 - AUTORIZZAZIONI PER ISTITUZIONI (TIPO IST)
- ART. 17 - VEICOLI ESENTI
- ART. 18 - VERIFICA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 19 - TARIFFE E USO DEI PROVENTI CORRISPONDENTI
- ART. 20 - CONTENUTO DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 21 - MODIFICHE IN CORSO DI VALIDITA'
- ART. 22 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 23 - AUTORIZZAZIONI: ESPOSIZIONE, USO E PRESCRIZIONI
- ART. 24 - SANZIONI
- ART. 25 - NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E NELLE AREE PEDONALI DEL COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso, la circolazione e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e nelle Aree Pedonali (A.P.), istituite con deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., recante "*Nuovo Codice della Strada*" (in seguito Codice della Strada o C.d.S.) ed in coerenza con quanto prescritto dalle "*Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato*" emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la sicurezza stradale - con nota prot. n. 5050 del 28 giugno 2019.
2. Il Regolamento definisce le diverse tipologie, regole, limitazioni e modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito e alla sosta nelle suddette zone ed aree.
3. L'art. 3 del Codice della Strada definisce in particolare la Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) quale *area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti di veicoli* e l'Area Pedonale (A.P.) quale *zona interdetta alla circolazione dei veicoli*, salvo alcune particolari categorie di veicoli.
4. Resta ferma, ai sensi del citato art. 7, comma 9, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., la competenza della Giunta comunale a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza, tale provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del Sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della Giunta.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

1. L'istituzione di Zone a Traffico Limitato e Aree Pedonali è finalizzata a contrastare gli impatti negativi del traffico motorizzato sulla sicurezza degli utenti della strada, sulla salute dei cittadini, sul territorio, sul patrimonio ambientale e culturale nonché per favorire la mobilità urbana sostenibile e per esigenze di ordine pubblico.
2. Le autorizzazioni previste dal presente Regolamento regolano l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali, nei limiti previsti dalle presenti norme nonché dalle prescrizioni particolari indicate nei provvedimenti istitutivi delle stesse e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate.
3. Le autorizzazioni possono contenere indicazioni relative ai limiti previsti dalle diverse tipologie di permesso, ai varchi/ingressi di accesso e uscita, ai divieti e/o ai tempi di sosta o di fermata zonali istituiti nel comparto e/o nelle vie oggetto dell'autorizzazione stessa.
4. Indipendentemente dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, l'accesso e la circolazione dei veicoli sono limitati agli spostamenti con origine e/o destinazione nelle aree interessate seguendo il percorso più breve mentre è sempre vietato il transito in attraversamento al solo fine di abbreviare il percorso di spostamenti aventi origine e destinazione al di fuori della Z.T.L. o A.P. .
5. In caso di impraticabilità dei percorsi indicati, l'efficacia delle autorizzazioni abilita alla circolazione dagli altri ingressi del comparto fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione, fatta salva l'osservanza della prescrizione del percorso alternativo più breve.

6. Se non altrimenti specificato, lungo tutto il perimetro delle Zone a Traffico Limitato il limite di velocità non potrà superare i 30 km/h.
7. I provvedimenti istitutivi delle Z.T.L. e A.P. possono contenere limitazioni in relazione a tipologia, sagoma limite, massa limite, traino e classe ambientale dei veicoli per i quali è possibile richiedere il rilascio di autorizzazioni e titoli di accesso.
8. Le autorizzazioni possono essere altresì rilasciate previo pagamento di quote e tariffe differenziate a copertura parziale o totale dei costi amministrativi, dei costi esterni generati dalla circolazione dei veicoli e/o per favorire maggiore equità ed efficienza nell'utilizzo del suolo pubblico compreso all'interno delle aree interessate.
9. I veicoli al servizio di persone invalide muniti di contrassegno unificato disabili europeo (CUDE) possono accedere e circolare nelle Z.T.L. e nelle A.P. in base a quanto prescritto dal successivo art. 14, dall'art. 188 del Codice della Strada e dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 e s.m.i. ad esclusione delle A.P. per le quali è escluso il transito di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità.
10. Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio, le autoambulanze e le automediche in servizio di pronto interventi nonché i veicoli per l'espletamento dei servizi di pubblica utilità possono accedere e circolare nella Z.T.L. e nelle A.P. senza autorizzazione e senza restrizioni in base a quanto prescritto dall'art. 17 del presente regolamento.
11. La circolazione dei velocipedi e dei mezzi equiparati dal codice della strada è sempre consentita nelle Z.T.L. e A.P. mentre dovrà essere espressamente normata con apposita modifica a questo regolamento, quella relativa alla circolazione di ciclomotori e motocicli nonché dei veicoli elettrici e ibridi.
12. Nelle Z.T.L. e A.P. del Comune di Castellana Grotte non è mai consentito il rilascio di autorizzazioni o licenze per autofficine, autorimesse o parcheggi ad uso pubblico se non per l'esclusivo utilizzo dei residenti e dei dimoranti di quelle zone previa verifica di compatibilità da parte del Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo.
13. La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi alla zona a traffico limitato comporta la necessità di inserire ogni targa collegata ad un'autorizzazione in una lista (cosiddetta "lista bianca") che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli autorizzati. Resta tuttavia invariato l'obbligo di esposizione dell'autorizzazione previsto dall'art. 22 del presente regolamento.
14. In conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018, n. 101, i dati vengono conservati nel rispetto della riservatezza dei dati.

ART. 3 - AUTORIZZAZIONI E VALIDITA'

1. Possono essere rilasciate tre tipologie di autorizzazioni, distinte in permanenti, temporanee e giornaliera in relazione alla durata della loro validità:

a) Autorizzazioni permanenti:

Hanno validità superiore a giorni 90 che decorrono dalla data di rilascio dell'autorizzazione definitiva o eventualmente di quella provvisoria.

La durata delle autorizzazioni permanenti è stabilita dagli artt. 4 e seguenti del presente Regolamento.

b) Autorizzazioni temporanee:

Hanno validità fino a 90 giorni e sono rilasciabili secondo le stesse modalità e tipologie previste per le autorizzazioni permanenti.

Un'autorizzazione temporanea in scadenza può essere trasformata in permanente, purché il titolare ne abbia diritto e autocertifichi la sussistenza di tutti i requisiti previsti per quest'ultima.

c) Autorizzazioni giornaliere:

Hanno validità nell'arco di una giornata e possono essere limitate rispetto alla durata e/o alla fascia oraria di accesso e permanenza.

I titoli giornalieri sono rilasciati nel rispetto dei limiti e prescrizioni espressamente previste dal Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo.

2. Le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente Regolamento e dai provvedimenti istitutivi delle Z.T.L. o A.P..
3. Le autorizzazioni giornaliere e temporanee sono rilasciate in via prioritaria rispetto a quelle permanenti in ragione delle effettive necessità di accesso degli aventi diritto.

ART. 4 - AUTORIZZAZIONI PER RESIDENTI SENZA POSTO AUTO (TIPO "RES")

1. Le autorizzazioni di tipo "RES" sono rilasciabili ai residenti delle Z.T.L. o A.P. che non siano proprietari o utilizzatori a qualsiasi titolo, nelle stesse aree, di garage o posti auto su area privata oppure anche in area pubblica ma ad esclusivo utilizzo del proprio veicolo.
2. Tali autorizzazioni sono rilasciabili nel numero massimo di due veicoli per nucleo familiare e unità immobiliare, a condizione che il numero di veicoli per i quali viene richiesta autorizzazione non superi il numero di patentati nella famiglia.
3. Sarà onere del titolare dell'autorizzazione dare immediata comunicazione al Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo qualora acquisisca la disponibilità di un garage o posto auto.
4. In nessun caso la somma delle autorizzazioni permanenti e temporanee in possesso del nucleo familiare e unità immobiliare potrà superare il numero di due autoveicoli.
5. Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo "RES" i veicoli di proprietà dei componenti il nucleo familiare residente, nonché:
 - i veicoli di cui un componente del nucleo familiare residente in Z.T.L. o A.P. sia uno dei soggetti individuati dall'art.196, comma 1, del Codice della Strada (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o a lungo termine);
 - i veicoli intestati ad operatore economico ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa, anagraficamente residente in Z.T.L. e A.P.
6. Il possesso dei requisiti dovrà essere certificato da idonea documentazione probatoria e annotazione sulla carta di circolazione dei veicoli.
7. L'autorizzazione consente il transito dei veicoli dei residenti nelle Z.T.L. e A.P, limitatamente alla zona di appartenenza indicata sul contrassegno, seguendo il percorso più breve per raggiungere la propria abitazione.
8. La sosta dei veicoli nell'ambito delle Z.T.L. è consentita prioritariamente nelle aree riservate e

regolarmente segnalate e nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 7 e 158 del C.d.S. in assenza della prescritta segnaletica. La sosta su strada può essere limitata qualora le condizioni di circolazione nel comparto interessato siano particolarmente difficoltose e nel caso il numero di richieste sia notevolmente eccedente i limiti di capacità riscontrati nella Z.T.L.

9. Nelle A.P. i motocicli e i ciclomotori dovranno essere condotti a mano e con il motore spento.
10. Il transito nelle A.P. è consentito ai residenti in dette aree solo negli orari in cui la validità dell'A.P. è sospesa come indicato nel provvedimento istitutivo dell'A.P. stessa e in tal caso, solo al fine di effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità della propria residenza, nei limiti di tempo strettamente necessari ad effettuarle e comunque non eccedenti i 15 minuti previa attivazione del disco orario.
11. Il procedimento di rilascio e la validità dell'autorizzazione sono così disciplinati:
 - Autorizzazione permanente: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando:
 - ✓ copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - ✓ autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - ✓ stato di famiglia, certificato di residenza e ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.Validità: fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio e comunque non oltre i 5 anni.
 - Autorizzazione temporanea: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.
Validità: non oltre 90 giorni.
 - Autorizzazione giornaliera: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.
Validità: come prevista dall'art.3 del presente regolamento.

ART. 5 - AUTORIZZAZIONI PER DIMORANTI SENZA POSTO AUTO (TIPO "DIM")

1. Le autorizzazioni di tipo "DIM" sono rilasciabili ai cittadini dimoranti nelle Z.T.L. ed A.P. e residenti anagraficamente in altro Comune che non siano proprietari o utilizzatori a qualsiasi titolo, nelle stesse aree, di garage o posti auto su area privata oppure anche in area pubblica ma ad esclusivo utilizzo del proprio veicolo.
2. Tali autorizzazioni sono rilasciabili nel numero massimo due veicoli per nucleo familiare e unità immobiliare, a condizione che il numero di veicoli per i quali viene richiesta autorizzazione non superi il numero di patentati nella famiglia.
3. Limitatamente alle autorizzazioni richieste per accedere nel centro storico, il dimorante richiedente dovrà risiedere fuori dal territorio comunale e dei comuni contermini.
4. Sarà onere del titolare dell'autorizzazione di tipo "DIM" dare comunicazione al Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo qualora acquisisca la disponibilità di un garage o posto auto.
5. In nessun caso la somma delle autorizzazioni permanenti e temporanee in possesso del nucleo familiare e unità immobiliare potrà superare il numero di due autoveicoli.

6. Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo “DIM” i veicoli di proprietà dei componenti il nucleo familiare dimorante, nonché:
 - i veicoli di cui un componente del nucleo familiare dimorante in ZTL/AP sia uno dei soggetti individuati dall’art.196, comma 1, del Codice della Strada (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o a lungo termine);
 - i veicoli intestati ad operatore economico ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa, appartenente al nucleo familiare richiedente in Z.T.L. e A.P. .
7. Il possesso dei requisiti dovrà essere certificato da idonea documentazione probatoria e annotazione sulla carta di circolazione dei veicoli.
8. Tali autorizzazioni consentono il transito dei veicoli dei dimoranti nelle Z.T.L. e A.P, limitatamente alla zona di appartenenza indicata sul contrassegno, seguendo il percorso più breve per raggiungere la propria abitazione.
9. La sosta dei veicoli nell’ambito delle Z.T.L. è consentita prioritariamente nelle aree riservate e regolarmente segnalate e nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 7 e 158 del C.d.S. in assenza della prescritta segnaletica. La sosta su strada può essere vietata o limitata qualora le condizioni di circolazione nel comparto interessato siano particolarmente difficoltose e nel caso il numero di richieste sia notevolmente eccedente i limiti di capacità riscontrati nella Z.T.L. .
10. Nelle A.P. i motocicli e i ciclomotori dovranno essere condotti a mano e con il motore spento.
11. Il procedimento di rilascio e la validità dell’autorizzazione sono così disciplinati:
 - Autorizzazione permanente: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando:
 - ✓ copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - ✓ autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - ✓ copia del contratto di locazione, copia di una bolletta di un’utenza domestica intestata e ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l’autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.Validità: fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio e comunque non oltre i 2 anni.
 - Autorizzazione temporanea: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando quanto previsto per l’autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.
Validità: non oltre 90 giorni.
 - Autorizzazione giornaliera: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando quanto previsto per l’autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.
Validità: come prevista dall’art.3 del presente regolamento.

ART. 6 - AUTORIZZAZIONI PER RESIDENTI CON GARAGE/POSTO AUTO (TIPO GAR1)

1. Le autorizzazioni di tipo “GAR1” sono rilasciabili ai soli residenti nelle Z.T.L. o A.P. e proprietari o utilizzatori a qualsiasi titolo di garage o posti auto su area privata che ne dichiarino la disponibilità e che siano ubicati entro 200 metri dalla residenza, ubicati all’interno della Z.T.L. o A.P..

2. Tali autorizzazioni sono rilasciabili in numero pari al numero di posti auto disponibili, a condizione che il numero di veicoli per i quali viene richiesta autorizzazione non superi il numero di patentati nella famiglia.
3. Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo GAR1 i veicoli di proprietà dei componenti il nucleo familiare residente nonché:
 - i veicoli di cui un componente del nucleo familiare residente in ZTL/AP sia uno dei soggetti individuati dall'art.196, comma 1, del Codice della Strada (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o a lungo termine);
 - i veicoli intestati ad operatore economico ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa, anagraficamente residente in Z.T.L. e A.P..
4. Il possesso dei requisiti dovrà essere certificato da idonea documentazione probatoria e annotazione sulla carta di circolazione dei veicoli.
5. L'autorizzazione consente il transito dei veicoli dei residenti nelle Z.T.L. e A.P finalizzato al ricovero del proprio veicolo a motore, limitatamente alla zona di appartenenza indicata sul contrassegno, seguendo il percorso più breve.
6. L'autorizzazione non consente la sosta su strada mentre è consentito effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità della propria residenza e nei limiti di tempo strettamente necessari ad effettuarle e comunque non eccedenti i 30 minuti previa attivazione del disco orario.
7. Nelle A.P. i motocicli e i ciclomotori dovranno essere condotti a mano e con il motore spento.
8. Il transito nelle A.P. è consentito ai residenti in dette aree solo negli orari in cui la validità dell'A.P. è sospesa come indicato nel provvedimento istitutivo dell'A.P. stessa e in tal caso, solo al fine di effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità della propria residenza, nei limiti di tempo strettamente necessari ad effettuarle e comunque non eccedenti i 30 minuti previa attivazione del disco orario.
9. Il procedimento di rilascio e la validità dell'autorizzazione sono così disciplinati:
 - Autorizzazione permanente: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando:
 - ✓ copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - ✓ autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - ✓ planimetria catastale, copia del contratto di affitto, comodato, atto di proprietà del posto auto o autorizzazione rilasciata per passo carrabile e ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta quale.
 Validità: fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio e comunque non oltre i 5 anni.
 - Autorizzazione temporanea: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.
Validità: non oltre 90 giorni.
 - Autorizzazione giornaliera: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.
Validità: come prevista dall'art.3 del presente regolamento.

ART. 7 - AUTORIZZAZIONI PER UTILIZZATORI DI GARAGE/POSTO AUTO NON RESIDENTI (TIPO GAR2)

1. Le autorizzazioni di tipo “GAR2” sono rilasciabili ai proprietari o utilizzatori a qualsiasi titolo di garage o aree private utilizzati come zone di sosta veicolare, ubicati all’interno della Z.T.L. o A.P. ma non residenti all’interno delle Z.T.L. o A.P. .
2. Per i garage o aree scoperte con più posti auto privati verranno rilasciati un numero di contrassegni coincidente al numero di posti auto che risulta dalla planimetria catastale dell’area con riferimento agli standard previsti dalla normativa di settore (pari a 25 mq/posto auto) comunque non eccedenti il limite di due veicoli per nucleo familiare.
3. Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo “GAR2” i veicoli di proprietà dei componenti il nucleo familiare nonché:
 - i veicoli di cui un componente del nucleo familiare sia uno dei soggetti individuati dall’art.196, comma 1, del Codice della Strada (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o a lungo termine);
 - i veicoli intestati ad operatore economico ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa.
4. Il possesso dei requisiti dovrà essere certificato da idonea documentazione probatoria e annotazione sulla carta di circolazione dei veicoli.
5. L’autorizzazione consente il transito dei veicoli finalizzato al ricovero del proprio veicolo a motore, limitatamente alla zona di appartenenza indicata sul contrassegno, seguendo il percorso più breve.
6. È sempre esclusa la possibilità di sosta su strada.
7. Il procedimento di rilascio e la validità dell'autorizzazione sono così disciplinati:
 - Autorizzazione permanente: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando:
 - ✓ copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - ✓ autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - ✓ planimetria catastale, copia del contratto di affitto, comodato, atto di proprietà del posto auto o autorizzazione per passo carrabile e ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l’autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta;
 - ✓ per garage con superficie maggiore o uguale a 300 mq occorre produrre quanto previsto in materia di prevenzione incendi.Validità: fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio e comunque non oltre i 2 anni.
 - Autorizzazione temporanea: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando quanto previsto per l’autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.
Validità: non oltre 90 giorni.
 - Autorizzazione giornaliera: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando quanto previsto per l’autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.
Validità: come prevista dall'art.3 del presente regolamento.

ART. 8 - AUTORIZZAZIONI PER CARICO E SCARICO PROPRIETARI NON RESIDENTI

ED ESERCENTI ATTIVITA' ECONOMICA (TIPO C/S)

1. Le autorizzazioni di tipo "C/S" sono rilasciabili a proprietari di immobili non residenti e non dimoranti in Z.T.L./A.P., titolari di esercizi per il commercio su area privata e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di strutture ricettive, artigiani che effettuino la vendita diretta al pubblico ai sensi della legge 08/08/1985, n. 443 e s.m.i., le cui proprietà/sedi/laboratori/strutture siano ubicate all'interno della Z.T.L./A.P., unicamente per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico merci, materiali e cose e limitatamente al percorso autorizzato e agli orari di riportati nel provvedimento istitutivo.
2. Tali autorizzazioni sono rilasciabili nel numero massimo di un veicolo per soggetto richiedente appartenente alle suddette categorie sia esso soggetto privato, impresa, associazione, ente pubblico e altro.
3. Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo "C/S" i veicoli di proprietà del richiedente nonché:
 - i veicoli di cui un componente del nucleo familiare sia uno dei soggetti individuati dall'art.196, comma 1, del Codice della Strada (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o a lungo termine);
 - i veicoli intestati ad operatore economico ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa.
4. Il possesso dei requisiti dovrà essere certificato da idonea documentazione probatoria e annotazione sulla carta di circolazione dei veicoli.
5. Se non diversamente stabilito dal provvedimento istitutivo della Giunta comunale, l'autorizzazione di tipo "C/S" consente il transito nella Z.T.L. nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e nei giorni festivi nella sola fascia oraria 7:00 - 11.00. La sosta è autorizzata per la durata massima di minuti 30 con esposizione del disco orario.
6. Il provvedimento istitutivo della Z.T.L./A.P. dovrà prevedere l'articolazione dei giorni e degli orari di transito in ogni caso organizzati in due finestre orarie uniche non consecutive mai eccedenti il limite delle 6 ore complessive nei giorni feriali e 4 ore complessive nei giorni festivi (fascia unica). Lo stesso provvedimento potrà prevedere limitazioni speciali per aree sottoposte a maggior tutela.
7. Il procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione sono così disciplinati:
 - Autorizzazione permanente: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando:
 - ✓ copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - ✓ autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - ✓ copia del titolo di proprietà dell'immobile o del contratto di locazione, copia di una bolletta di un'utenza intestata e ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.Validità: fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio e comunque non oltre i 2 anni.
 - Autorizzazione temporanea: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.
Validità: non oltre 90 giorni.
 - Autorizzazione giornaliera: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.
Validità: come prevista dall'art.3 del presente regolamento.

ART. 9 - AUTORIZZAZIONI PER CARICO E SCARICO BAGAGLI PRESSO ALBERGHI, BED AND BREAKFAST, AFFITTACAMERE E STRUTTURE RICETTIVE (TIPO HTL)

1. Le autorizzazioni di tipo “HTL” sono rilasciabili ai titolari di alberghi, bed and breakfast, affittacamere e strutture ricettive aventi sede all’interno della Z.T.L. o A.P. per consentire l’accesso dei propri clienti per i soli giorni di check-in e check-out al fine di effettuare le operazioni di carico-scarico bagagli nelle immediate vicinanze della struttura.
2. Il numero massimo dei contrassegni attivabili nella stessa giornata non può in alcun modo superare quello del numero delle camere destinate agli ospiti risultanti dalle autorizzazioni rilasciate.
3. La sosta è autorizzata per la durata massima di minuti 20 con esposizione del disco orario. Il transito e la sosta nelle A.P. non sono mai consentiti.
4. Nel caso in cui la struttura disponga di propri posti auto, verrà rilasciata un’autorizzazione, per ciascun posto, di tipologia GAR2 riferibile all’autorizzazione “HTL”. In tal caso, l’accesso in Z.T.L. è consentito per tutto il periodo di permanenza del cliente.
5. Nessun contrassegno è comunque rilasciabile, da parte del titolare dell’albergo o della struttura ricettiva, nei periodi di chiusura dell’esercizio per ferie o altro motivo.
6. Il procedimento di rilascio e la validità dell'autorizzazione sono così disciplinati:
 - Autorizzazione permanente: non prevista.
 - Autorizzazione temporanea: non prevista.
 - Autorizzazione giornaliera: la direzione della struttura ricettiva ovvero il titolare della stessa, dovrà comunicare al Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo il numero di targa, i dati anagrafici del cliente (cognome, nome e/o ragione sociale incluso codice fiscale/partita Iva) e il periodo di soggiorno indicando numero e data della fattura emessa e fornendo copia della comunicazione alla Questura/immissione dati nel sistema SPOT secondo i protocolli operativi concordati con il Settore preferibilmente prima dell’arrivo del cliente e comunque al massimo entro 48 ore dall’accesso in Z.T.L.. A completamento dell’iter autorizzativo alla struttura ricettiva potrà essere richiesta copia della quietanza della tassa di soggiorno.Validità: come prevista dall'art.3 del presente regolamento.

ART. 10 - AUTORIZZAZIONI PER MANUTENZIONE, EDILIZIA E ASSISTENZA TECNICA (TIPO ART)

1. Le autorizzazioni di tipo “ART” sono rilasciabili ad imprese che effettuano con regolarità attività di pronto intervento, manutenzione e assistenza tecnica presso il domicilio di clienti siti in Z.T.L. o A.P. (a titolo esemplificativo: idraulici, falegnami, elettricisti, fornitura di bombole di gas, ascensori, sicurezza, manutenzione di attrezzature per ufficio e per negozi quali insegne, tende solari, frigo bar, assistenza a ristoranti e attività ricettive, imprese di pulizia, ecc.), imprese edili che debbano effettuare opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, imprese di trasloco.
2. Tali autorizzazioni sono rilasciabili nel numero massimo di un veicolo aziendale per soggetto richiedente appartenente alle suddette categorie.
3. I veicoli oggetto dell'autorizzazione non possono superare la massa complessiva a pieno carico di 3,5 t.
4. Solo in caso di comprovata necessità e limitatamente ai percorsi che non presentano problematiche

particolari in relazione alla sicurezza della circolazione ed alla staticità degli edifici, previa autorizzazione del Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo, in deroga alla presente disciplina può essere consentito l'accesso ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t. Qualora la massa complessiva del veicolo superi la portata consentita dalle strade percorse, l'autorizzazione di cui sopra verrà rilasciata solo previo nulla osta dell'Ufficio Lavori Pubblici.

5. Gli aventi diritto possono essere autorizzati per l'accesso e la sosta nelle Z.T.L. alle seguenti condizioni:
 - nei soli giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 19:00, con esclusione delle aree sottoposte a maggior tutela per le quali vigono speciali regole di accesso come da provvedimento istitutivo delle stesse;
 - con sosta nelle immediate vicinanze del luogo in cui deve essere effettuata l'attività di manutenzione/assistenza e per un tempo massimo di 90 minuti, con esclusione delle aree pedonali dove sarà consentita la sosta per le sole operazioni di carico/scarico da effettuarsi per un tempo massimo di 20 minuti. In entrambi i casi è obbligatoria l'esposizione del disco orario;
 - durante la sosta l'autorizzazione dovrà essere sempre accompagnata da un foglio di adeguate dimensioni dal quale risulti, perfettamente leggibile al controllo, l'indirizzo presso cui l'attività è svolta. Nel caso di interventi urgenti ed improrogabili, da effettuarsi al di fuori degli orari e giorni autorizzati, il foglio integrativo dovrà riportare anche l'orario di inizio della sosta; inoltre il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo l'accesso non autorizzato in Z.T.L. entro 48 ore dall'accesso.
6. Sono previsti due tipi di contrassegno:
 - **Contrassegno in deroga ART-D1:** il provvedimento istitutivo della Z.T.L./A.P. potrà prevedere una diversa articolazione della fascia oraria di transito e del numero di veicoli autorizzabili, anche in ragione di esigenze specifiche di pronto intervento per alcune imprese (ad esempio per interventi necessari nelle ore notturne) che dovrà essere in ogni caso mai eccedente il limite delle 12 ore complessive.
 - **Contrassegno in deroga ART-D2:** il rilascio di autorizzazioni per l'effettuazione di lavori edili dovrà avvenire previa verifica di compatibilità da parte degli uffici comunali in merito alla tipologia e massa complessiva a pieno carico dei veicoli autorizzabili oltre che delle autorizzazioni rilasciate dai competenti uffici comunali in base alle quali dovrà essere stabilita la durata massima delle autorizzazioni concedibili ed eventuali deroghe per l'accesso giornaliero di altri mezzi d'opera e/o di estensione oraria.
7. Per gli operatori economici di cui sopra aventi sede nella Z.T.L. l'autorizzazione di cui al presente articolo consente l'accesso anche per un secondo veicolo aziendale ed ha validità anche per la sosta, da effettuarsi nelle immediate vicinanze della sede stessa e nel solo settore di appartenenza, qualora non sia effettivamente possibile il ricovero in area privata e ove sia consentito dalla segnaletica e comunque limitatamente alla sosta su strada di un solo veicolo per operatore economico.
8. Il procedimento di rilascio e la validità dell'autorizzazione sono così disciplinati:
 - Autorizzazione permanente: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando:
 - ✓ copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - ✓ autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - ✓ ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio e comunque non oltre i 2 anni.

- Autorizzazione temporanea: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: non oltre 90 giorni.

- Autorizzazione giornaliera: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: come prevista dall'art.3 del presente regolamento.

ART. 11 - AUTORIZZAZIONI PER LOGISTICA URBANA (TIPO LOG)

1. Le autorizzazioni di tipo "LOG" sono rilasciabili alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, corriere espresso, servizi postali; fornitori, distributori, esercizi commerciali e farmacie che effettuano trasporto merci in conto proprio, attività di vendita al minuto di oggetti ingombranti, attività che prevedano la vendita e consegna delle merci a domicilio del cliente (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pasticcerie, pizzerie, gastronomie, catering, piante e fiori, prodotti ortofrutticoli, ecc.), con necessità di presenza continuativa in Z.T.L..
2. Tali autorizzazioni sono rilasciabili nel numero massimo di un veicolo aziendale per soggetto richiedente appartenente alle suddette categorie.
3. I veicoli oggetto dell'autorizzazione devono essere immatricolati per trasporto merci e non possono superare la massa complessiva a pieno carico di 3,5 t.
4. Solo in caso di comprovata necessità e limitatamente ai percorsi che non presentano problematiche particolari in relazione alla sicurezza della circolazione ed alla staticità degli edifici, previa autorizzazione del Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo, in deroga alla presente disciplina può essere consentito l'accesso ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t. Qualora la massa complessiva del veicolo superi la portata consentita dalle strade percorse, l'autorizzazione di cui sopra verrà rilasciata solo previo nulla osta dell'Ufficio Lavori Pubblici.
5. Se non diversamente stabilito dal provvedimento istitutivo della Giunta comunale, l'autorizzazione di tipo LOG consente il transito nella Z.T.L. nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e nei giorni festivi nella sola fascia oraria 7:00 - 11.00. La sosta è consentita per un massimo di 60 minuti previa esposizione del disco orario. Il transito e la sosta nelle A.P. non sono mai consentiti.
6. Il provvedimento istitutivo della Z.T.L./A.P. dovrà prevedere l'articolazione dei giorni e degli orari di transito in ogni caso organizzati in due finestre orarie uniche non consecutive mai eccedenti il limite delle 6 ore complessive nei giorni feriali e 4 ore complessive nei giorni festivi (fascia unica). Lo stesso provvedimento potrà prevedere limitazioni speciali per aree sottoposte a maggior tutela.
7. È previsto il seguente tipo di contrassegno:
 - **Contrassegno LOG-D:** è rilasciato un contrassegno LOG-D ad imprese che effettuano trasporto di medicinali e prodotti deperibili su veicoli idonei dal punto di vista igienico-sanitario, ai fini del transito in Z.T.L. per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico/consegna sulla base di fasce orarie differenti così come espressamente indicato nell'autorizzazione comunque mai eccedenti il limite di 06 ore complessive nei giorni feriali e di 04 ore complessive nei giorni festivi.
8. Il Procedimento di rilascio e la validità dell'autorizzazione sono così disciplinati:

- Autorizzazione permanente: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando:
 - ✓ copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - ✓ autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - ✓ idoneità sanitaria per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili;
 - ✓ ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.
 Validità: fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio e comunque non oltre i 2 anni.
- Autorizzazione temporanea: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.
 Validità: non oltre 90 giorni.
- Autorizzazione giornaliera: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.
 Validità: come prevista dall'art.3 del presente regolamento.

ART.12 - AUTORIZZAZIONI PER MEDICI (TIPO MED)

1. Le autorizzazioni di tipo "MED" sono rilasciabili agli iscritti all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ai medici veterinari e alle guardie mediche.
2. Sono previsti due tipi di contrassegno:
 - **Contrassegno MED1:** è previsto per i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale per la medicina generale e la pediatria di base titolari di scelte nel Comune di CASTELLANA GROTTA e con assistiti residenti o domiciliati in Z.T.L./A.P. oltre ai medici di ruolo e convenzionati con l'INPS, senza ambulatorio nelle suddette aree, incluse le guardie mediche, e consente il transito e la sosta, all'interno della Z.T.L., nei limiti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., per il tempo strettamente necessario per effettuare urgenti visite mediche al domicilio dei pazienti per un massimo di 60 minuti previa esposizione del disco orario.
 - **Contrassegno MED2:** è previsto per i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale per la medicina generale e la pediatria di base, i medici specialisti e i medici veterinari, con ambulatorio all'interno della Z.T.L. o A.P. e consente il transito e la sosta nei pressi dell'ambulatorio nei limiti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.. Tale autorizzazione consente inoltre l'effettuazione delle visite al domicilio del paziente nei limiti di cui al contrassegno MED1 (sosta per un massimo di 60 minuti previa esposizione del disco orario).
3. Tali autorizzazioni sono rilasciabili nel numero massimo di un veicolo per medico richiedente. Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo MED i veicoli di proprietà del richiedente nonché:
 - i veicoli di cui un componente del nucleo familiare sia uno dei soggetti individuati dall'art.196, comma 1, del Codice della Strada (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o a lungo termine);
4. Il possesso dei requisiti dovrà essere certificato da idonea documentazione probatoria e annotazione sulla carta di circolazione dei veicoli.
5. Il procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione sono così disciplinati:
 - Autorizzazione permanente: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando:

- ✓ copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
- ✓ autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
- ✓ ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio e comunque non oltre i 5 anni.

- Autorizzazione temporanea: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: non oltre 90 giorni.

- Autorizzazione giornaliera: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: come prevista dall'art.3 del presente regolamento.

ART.13 - AUTORIZZAZIONE PER ASSISTENZA ALLA PERSONA (TIPO ASS)

1. Le autorizzazioni di tipo "ASS" sono rilasciabili a enti erogatori del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), imprese e associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o assistenza infermieristica al domicilio di pazienti o disabili, familiari e operatori professionali che prestano assistenza continuativa a residenti non autosufficienti.
2. Tali autorizzazioni sono rilasciabili nel numero massimo di un veicolo per soggetto richiedente appartenente alle suddette categorie.
3. Sono previsti due tipi di contrassegno:
 - **Contrassegno ASS1:** è previsto per gli enti erogatori del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), le imprese e le associazioni di volontariato operanti nell'area socio/sanitaria iscritte nel relativo Registro Regionale che effettuano con regolarità servizi di trasporto e/o assistenza infermieristica al domicilio di pazienti o disabili residenti in Z.T.L. o A.P.. Il contrassegno consente il transito all'interno della Z.T.L. senza limiti legati all'orario o al giorno della settimana. La sosta è consentita per un periodo massimo di 60 minuti previa attivazione del disco orario.
 - **Contrassegno ASS2:** è previsto per familiari di primo grado o, in mancanza, di secondo o di terzo grado, e operatori sanitari professionali che assistono residenti in Z.T.L. o A.P. non autosufficienti quali disabili e anziani di almeno 75 anni che vivono da soli o con altra persona nelle medesime condizioni. Il contrassegno consente il transito all'interno della Z.T.L. senza limiti legati all'orario o al giorno della settimana limitatamente alla zona di appartenenza indicata sul contrassegno, seguendo il percorso più breve per raggiungere l'abitazione dell'assistito. La sosta è consentita per un periodo massimo di 60 minuti previa attivazione del disco orario.
4. Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo "ASS" i veicoli di proprietà dei richiedenti nonché i veicoli intestati ad operatore economico ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa.
5. Il procedimento di rilascio e la validità dell'autorizzazione sono così disciplinati:
 - Autorizzazione permanente: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando:
 - ✓ copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;

- ✓ autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
- ✓ prescrizione o certificazione medica in ogni caso attestante la necessità di assistenza e/o di terapia in un luogo diverso dal proprio domicilio (per contrassegno ASS2 solo nel caso di assistenza da parte di operatori sanitari professionali) e ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio e comunque non oltre i 2 anni, il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione entro 10 giorni dalla perdita;

- Autorizzazione temporanea: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: non oltre 90 giorni.

- Autorizzazione giornaliera: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: come prevista dall'art.3 del presente regolamento.

ART.14 - AUTORIZZAZIONE PER CONTRASSEGNO DISABILI (TIPO CUDE)

1. Le autorizzazioni di tipo "CUDE" sono rilasciabili ai titolari del contrassegno unificato disabili europeo (CUDE) introdotto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE e valido su tutto il territorio nazionale e dell'Unione Europea.
2. Il "*contrassegno di parcheggio per disabili*" è rilasciato dal Comune di residenza, in base agli artt.188 del Codice della Strada e all'art. 381 del Regolamento di esecuzione, a persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, modificato successivamente dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151) e persone non vendenti (D.P.R. n. 503/1996 e s.m.i., art. 12, comma 3). Può essere rilasciato temporaneamente anche a persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche e persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.
3. Le autorizzazioni permanenti sono rilasciabili nel numero massimo di un veicolo per soggetto titolare del "CUDE". Gli aventi diritto potranno ottenere autorizzazioni temporanee o giornaliere anche per un secondo veicolo oltre a quello già autorizzato.
4. L'accesso potrà avvenire da qualsiasi varco e la circolazione e sosta senza limiti di tempo nella Z.T.L. o A.P. laddove sia autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e 12 del D.P.R. n. 503/1996 e s.m.i.).
5. Il procedimento di rilascio e la validità dell'autorizzazione sono così disciplinati:
 - Autorizzazione permanente: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando:
 - ✓ copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - ✓ autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - ✓ copia del contrassegno unificato disabili europeo (C.U.D.E.) e ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio e comunque non oltre i 5 anni;

- Autorizzazione temporanea: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.
Validità: non oltre 90 giorni.
- Autorizzazione giornaliera: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.
Validità: come prevista dall'art.3 del presente regolamento.

ART.15 - AUTORIZZAZIONI PER ACCESSI OCCASIONALI (TIPO OCC)

1. Le autorizzazioni di tipo "OCC" per accessi occasionali sono rilasciabili esclusivamente nei seguenti casi:
 - esigenze eccezionali e/o urgenti debitamente motivate che non rientrano nei casi previsti dal presente regolamento, in ogni caso mai superiori a 05 accessi mensili autorizzabili per lo stesso richiedente e veicolo. E' consentito il transito all'utenza che ha necessità di raggiungere, nei soli orari di apertura, le farmacie e gli studi dei medici di famiglia ubicati nella ZTL. Al fine di evitare la sanzione, l'utente è tenuto a comunicare, tramite fax o altro mezzo, entro 48 ore, alla polizia municipale l'avvenuto accesso mediante modulo prestampato, allegando lo scontrino fiscale della farmacia o l'attestazione del medico;
 - allestimento-organizzazione di manifestazioni ed eventi regolarmente autorizzati;
 - matrimoni;
 - accompagnamento alunni delle scuole materne ed elementari, limitatamente ai giorni del calendario scolastico ed alle fasce orarie di ingresso/uscita.
2. Tali autorizzazioni sono rilasciabili nel numero massimo di un veicolo per soggetto richiedente.
3. Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo "OCC" i veicoli di proprietà del richiedente nonché:
 - i veicoli di cui un componente del nucleo familiare sia uno dei soggetti individuati dall'art.196, comma 1, del Codice della Strada (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o a lungo termine);
 - i veicoli intestati ad operatore economico ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa.
4. Il possesso dei requisiti dovrà essere certificato da idonea documentazione probatoria e annotazione sulla carta di circolazione dei veicoli.
5. L'autorizzazione consente il transito all'interno della Z.T.L. limitatamente al percorso e agli orari indicati nella stessa. La sosta è consentita per un periodo massimo di 30 minuti previa attivazione del disco orario ad esclusione dei casi di allestimento-organizzazione manifestazioni/eventi e matrimoni. Il transito e la sosta nelle A.P. non sono mai consentiti.
6. Il procedimento di rilascio e la validità dell'autorizzazione sono così disciplinati:
 - Autorizzazione permanente: non prevista;
 - Autorizzazione temporanea: prevista esclusivamente per l'accompagnamento degli alunni delle scuole materne ed elementari; richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando quanto previsto per l'autorizzazione giornaliera;
Validità: non oltre 90 giorni.
 - Autorizzazione giornaliera: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando:
 - ✓ copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;

- ✓ autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione indicando anche il motivo della richiesta;
 - ✓ ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.
- Validità: come prevista dall'art.3 del presente regolamento.

ART. 16 - AUTORIZZAZIONI PER ISTITUZIONI (TIPO IST)

1. Le autorizzazioni di tipo "IST" sono rilasciate a enti pubblici e istituzioni per lo svolgimento di attività istituzionali o di servizio.
2. Possono essere rilasciate autorizzazioni di tipo IST, limitatamente al numero di veicoli di seguito riportati, alle seguenti istituzioni:
 - Comune di Castellana Grotte: un veicolo di servizio per settore;
 - Altre istituzioni pubbliche con sede in Z.T.L./A.P.: due veicoli di servizio;
 - Diocesi di Conversano - Monopoli: un veicolo al servizio del Vescovo o del suo Vicario;
 - Edifici di culto con sede in Z.T.L./A.P.: un veicolo di servizio.

Le autorizzazioni di tipo IST hanno validità nei giorni feriali e festivi.

La sosta è consentita senza limiti di orario e durata e per comprovati motivi di servizio, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i..

3. Il procedimento di rilascio e la validità dell'autorizzazione sono così disciplinati:
 - Autorizzazione permanente: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando:
 - ✓ copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - ✓ autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - ✓ ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.Validità: fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio e comunque non oltre i 5 anni.
 - Autorizzazione temporanea: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.
Validità: non oltre 90 giorni.
 - Autorizzazione giornaliera: richiesta presso il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.
Validità: come prevista dall'art.3 del presente regolamento.

ART.17 - VEICOLI ESENTI

1. Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizio delle Forze dell'Ordine e di Polizia, a servizio antincendio, le autoambulanze e le automediche in servizio di pronto intervento e i veicoli degli istituti di vigilanza, carro attrezzi (in dotazione alla società partecipata del Comune di Castellana Grotte, quelli delle società private che effettuano servizio di pronto intervento e quelli delle aziende di sharing mobility che effettuano attività sul territorio comunale), possono accedere e circolare nella Z.T.L. e nelle A.P. senza autorizzazione e senza restrizioni previa comunicazione del numero di targa dei veicoli al Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo.

2. Analogamente, i veicoli per l'espletamento dei servizi di pubblica utilità (servizi di linea, scuolabus, taxi e servizio di autonoleggio con conducente, veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade, i veicoli che effettuano la raccolta e la distribuzione della posta), i veicoli dei gestori delle reti elettrica, digitale, gas, idrica e fognante, i carri funebri (oltre a 1 veicolo di servizio delle imprese funebri) e i veicoli portavalori, limitatamente ai servizi espletati con continuità sul territorio comunale, possono circolare nelle Z.T.L. senza autorizzazione e senza restrizioni previa comunicazione del numero di targa dei veicoli al Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo, mentre sono soggetti alla disciplina definita con specifica ordinanza per quanto riguarda le A.P. e per i veicoli non operanti con continuità sul territorio comunale.
3. Per i taxi e i veicoli a noleggio con conducente autorizzati all'esercizio dell'attività da altre Amministrazioni Comunali e che non siano nella disponibilità di operatori economici aventi la propria sede legale nel Comune di Castellana Grotte, permane l'obbligo di apposita comunicazione contenente il nominativo del titolare della licenza, l'amministrazione che ha rilasciato la licenza con il relativo numero di iscrizione e il numero di targa del veicolo. In caso di mancato invio preventivo, sarà possibile effettuare una comunicazione successiva di avvenuto transito improrogabilmente nelle quarantotto ore successive.
4. I veicoli esentati dovranno essere sempre muniti di logo/stemma sulla carrozzeria.

ART. 18 - VERIFICA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale – Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo - si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni.
2. Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più gli elementi per il mantenimento dell'autorizzazione, si procederà all'immediata revoca d'ufficio.
3. Il titolare ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale – Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo - tutte le variazioni che possano comportare la sospensione e la revoca delle autorizzazioni e di consegnare il relativo contrassegno.

ART. 19 - TARIFFE E USO DEI PROVENTI CORRISPONDENTI

1. In linea generale, tutte le autorizzazioni di accesso e circolazione in Z.T.L., indipendentemente dalla durata della loro validità, sono soggette al pagamento di una somma da intendersi quale corrispettivo per la copertura dei costi di rilascio e di controllo degli accessi.
2. Le autorizzazioni previste dal presente Regolamento potranno altresì essere soggette al pagamento di una somma da intendersi quale corrispettivo per acquisire il diritto ad accedere alla suddetta Z.T.L. e/o a sostare nella stessa sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del Codice della Strada.
3. Le tariffe sono determinate con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
4. Il mancato pagamento della tariffa dovuta determina la sospensione di validità dell'autorizzazione.
5. I criteri generali di articolazione delle tariffe per le diverse tipologie di utenti ed aventi diritto alle autorizzazioni, così come articolate nel presente Regolamento, sono determinati secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 21 luglio 1997, n. 3816.
6. In particolare, viene disposto che al fine di favorire la maggiore equità ed efficienza nell'utilizzo del suolo pubblico compreso nelle aree classificate come Z.T.L. la determinazione quantitativa del

livello tariffario dovrà essere stabilita in modo da:

- effettuare una distinzione tra la categoria dei residenti (e dei dimoranti ad essa equiparati) e tutte le altre categorie di utenti che accedono con veicoli a motore alla Z.T.L. per motivi di carattere professionale o per esigenze lavorative;
 - riequilibrare le situazioni di utilizzo del suolo pubblico, in modo da disincentivare il parcheggio su strada di veicoli a motore appartenenti a privati che risultino nelle condizioni di poter disporre di aree di ricovero e sosta dei propri mezzi esterne alle sedi stradali pubbliche e non ne facciano utilizzo, al fine di limitare la sottrazione di spazi pubblici per altri beneficiari della sosta, attesa la oggettiva scarsità delle possibili aree di sosta disponibili nella Z.T.L.;
 - incentivare gli utenti che utilizzano veicoli elettrici e velocipedi;
 - incentivare la circolazione in Z.T.L. dei veicoli “operativi” in fasce orarie in cui è limitata la presenza di pedoni e turisti.
7. Il pagamento della tariffa, se dovuta, avverrà tramite versamento in c/c o c/o la tesoreria del Comune o con altre modalità che verranno determinate successivamente con deliberazione di Giunta Comunale.
 8. I proventi delle tariffe relative alla facoltà di accesso e transito nella Z.T.L. sia di carattere permanente che temporanea dovranno essere obbligatoriamente contabilizzati in una specifica voce contabile del bilancio annuale del Comune.
 9. Un importo non inferiore ai proventi annualmente riscossi, decurtati dei costi amministrativi e di gestione, sarà destinato e finalizzato ad interventi di miglioramento del sistema della sosta e di promozione di azioni in favore della mobilità sostenibile.

ART. 20 - CONTENUTO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni, da rilasciarsi dal Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo opportunamente, numerate nonché realizzate utilizzando materiali e tecniche tali da impedirne qualsiasi tentativo di duplicazione o falsificazione, devono contenere:
 - la data di rilascio e il periodo di validità;
 - i dati identificativi del o dei veicoli autorizzati;
 - la tipologia dell'autorizzazione;
 - il percorso/zona ed il varco autorizzato per l'accesso alla Z.T.L. per le tipologie che lo richiedono;
 - l'eventuale presenza di divieti zonali relativi al comparto;
 - le modalità della sosta, qualora previste;
 - i giorni, l'orario o gli orari di validità dell'autorizzazione;
 - il tempo massimo di durata della sosta qualora prevista.

ART. 21 - MODIFICHE IN CORSO DI VALIDITA'

1. Qualora in corso di validità dell'autorizzazione si verificassero modifiche relative al tipo o numero dei veicoli, il titolare dovrà presentarsi al Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo con l'autorizzazione originale e la carta di circolazione dei nuovi veicoli; l'ufficio provvederà al rilascio di una nuova autorizzazione, previo pagamento dei soli costi di rilascio (stampa documenti e vetrofanie) ove previsto.
2. Qualora non sia possibile procedere immediatamente alla consegna della nuova autorizzazione, si procederà al rilascio di permesso temporaneo.
3. L'Amministrazione Comunale può apportare modifiche alle fasce orarie di accesso alle Z.T.L. o

A.P. che dovranno essere comunicate ai titolari dell'autorizzazione.

ART.22 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Responsabile del Settore VII Polizia Locale - Protezione civile – Randagismo del Comune.
2. Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni è disciplinato dalle disposizioni seguenti.

a) Autorizzazioni permanenti

Per l'ottenimento delle autorizzazioni permanenti, l'interessato dovrà rivolgere istanza scritta al Settore VII Polizia Locale - Protezione civile – Randagismo del Comune, allegando copia della carta di circolazione, del certificato di assicurazione del veicolo e la specifica documentazione richiesta per ogni singola tipologia. Il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento delle singole autorizzazioni dovrà essere dichiarato dal richiedente, tramite autocertificazione, nelle forme e modi previsti dalle vigenti norme.

A seguito di avvenuta presentazione di istanza scritta, documentabile mediante fotocopia timbrata o email PEC dell'istanza presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, nelle modalità suindicate, può essere rilasciato gratuitamente un permesso provvisorio della durata massima di trenta (30) giorni, revocabile qualora sia espresso diniego al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Il titolo autorizzatorio è rilasciato entro il termine di trenta (30) giorni dalla presentazione dell'istanza.

Per il rinnovo delle autorizzazioni l'interessato dovrà rivolgere istanza scritta al Settore VII Polizia Locale - Protezione civile – Randagismo del Comune, allegando copia della carta di circolazione, del certificato di assicurazione del veicolo e di ogni atto o documento comprovante il perdurare dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione e previo pagamento della tariffa, se previsto.

Diverse modalità di rinnovo saranno determinate con apposito provvedimento amministrativo del Responsabile del Settore VII Polizia Locale - Protezione civile – Randagismo.

Accertata l'avvenuta presentazione di istanza di rinnovo, nei modi indicati, può essere rilasciato al richiedente un permesso temporaneo provvisorio e gratuito della durata massima di trenta (30) giorni, revocabile qualora sia espresso diniego al rinnovo dell'autorizzazione richiesta.

Il rinnovo del titolo autorizzatorio è rilasciato entro il termine di trenta (30) giorni dalla presentazione dell'istanza.

Il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile – Randagismo del Comune dovrà predisporre e mettere a disposizione dell'utenza idonei schemi di istanza, unitamente all'elenco della documentazione e alle autocertificazioni da allegare alla medesima istanza e necessaria al rilascio dell'autorizzazione.

b) Autorizzazioni temporanee

Per l'ottenimento dell'autorizzazione temporanea, l'interessato dovrà rivolgere istanza scritta al Settore VII Polizia Locale - Protezione civile – Randagismo del Comune, allegando copia della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo e la specifica documentazione richiesta per ogni singola tipologia. Il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento delle singole autorizzazioni dovrà essere dichiarato dal richiedente, tramite autocertificazione, nelle forme e modi previsti dal Regolamento e dai relativi provvedimenti amministrativi di attuazione. Il titolo autorizzatorio è rilasciato entro il termine di venti (20) giorni dalla presentazione dell'istanza.

c) Autorizzazioni giornaliere

Per l'ottenimento del titolo d'accesso giornaliero, l'interessato deve rivolgersi al Settore VII Polizia Locale - Protezione civile – Randagismo del Comune, munito della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo, nonché di ogni altro documento comprovante il

diritto all'ottenimento.

Il titolo verrà rilasciato immediatamente previo pagamento, se previsto, della tariffa giornaliera fissata per le singole tipologie. Diverse e/o più specifiche modalità di rilascio (ad es., attraverso piattaforme digitali) potranno essere determinate con apposito provvedimento amministrativo del Responsabile del Settore VII Polizia Locale - Protezione civile – Randagismo.

ART. 23 - AUTORIZZAZIONI: ESPOSIZIONE, USO E PRESCRIZIONI

1. I dati contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli precedenti, nonché le modalità ed i tempi di utilizzo delle stesse, sono inseriti in una banca dati funzionale al controllo delle Aree Pedonali e delle Zone a Traffico Limitato, eseguito anche tramite varchi elettronici e/o dissuasori mobili a scomparsa (pilomat); tali dati vengono trattati secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018, n. 101; i dati vengono conservati nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di trattamento dei dati.
2. Tutte le autorizzazioni permanenti e temporanee dovranno essere sempre esposte, mediante contrassegno adesivo o cartaceo, in modo chiaro e ben visibile dall'esterno, comunque sul lato anteriore del veicolo.
3. Il rilascio del titolo giornaliero potrà avvenire anche per via telematica e senza il rilascio del titolo cartaceo purché sia documentabile sia la richiesta che l'autorizzazione all'ingresso in Z.T.L. attraverso comunicazioni via posta elettronica, form online o applicazioni per smartphone.
4. Le autorizzazioni soggette a rinnovo riporteranno la data di scadenza reale.
5. Le autorizzazioni e i titoli giornalieri che prevedono limitazioni orarie di circolazione e sosta nella Z.T.L./A.P. sono valide solo se corredate dall'esposizione del disco orario e, ove prescritto, da altre informazioni esplicitate al momento del rilascio da esporre sul parabrezza anteriore.
6. L'autorizzazione e il titolo giornaliero deve sempre accompagnare il veicolo cui si riferisce e deve essere esibita, quando richiesta, agli operatori che espletano il servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 30/04/1992, n.285 e s.m.i..
7. Il venir meno, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, di uno o più requisiti che abbiano determinato il suo rilascio, ne provoca la decadenza con l'obbligo della restituzione al Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo.
8. In caso di smarrimento o sottrazione dell'autorizzazione, il titolare della stessa potrà richiederne il duplicato previa esibizione di copia della denuncia effettuata presso l'Autorità competente e previo pagamento della prevista tariffa (diritto). In caso di deterioramento il duplicato verrà rilasciato solo previa restituzione dell'autorizzazione deteriorata e previo pagamento della prevista tariffa (diritto).

ART. 24 - SANZIONI

1. Le autorizzazioni devono essere utilizzate solamente per gli scopi per le quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul relativo contrassegno.
2. La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno delle A.P. e delle Z.T.L., comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, in applicazione del Titolo VI, Capo I del Codice stesso.
3. L'introduzione del controllo automatico degli accessi alla Z.T.L. andrà ad integrarsi, e non a

sostituirsi, a quello effettuato dalla Polizia Locale e di altre forze di polizia di cui al richiamato art. 12 del D.Lgs, n. 295/1992 e s.m.i. (Codice della Strada).

4. La circolazione nell'ambito delle Z.T.L., al di fuori degli itinerari prescritti nell'autorizzazione, ovvero il transito di attraversamento al solo fine di abbreviare un tragitto, benché l'autorizzazione non sia limitata a percorsi determinati, sono sanzionate come circolazione non autorizzata.
5. E' vietato l'uso di ogni forma di riproduzione del contrassegno autorizzatorio. L'inosservanza di questa disposizione comporta la revoca dell'autorizzazione, il ritiro del contrassegno originale e di quelli contraffatti, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali.
6. Costituiscono violazioni regolamentari le ipotesi previste:
 - dall'art. 10, per omessa indicazione, da parte del titolare di autorizzazione "ART", del luogo ove viene effettuato l'intervento;
 - dall'art. 22, per mancata esposizione in modo chiaro e ben visibile dall'esterno nel lato anteriore del veicolo, dell'autorizzazione.
7. Le violazioni dei su citati articoli comportano l'applicazione della sanzione amministrativa per circolazione non autorizzata ai sensi del comma 2 del presente articolo.
8. Il non aver restituito l'autorizzazione al Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - Randagismo in seguito al venir meno di uno o più dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
9. Contro i verbali di accertamento per le suddette violazioni regolamentari è ammesso ricorso al Sindaco nel termine di 30 giorni dall'accertamento o notifica della violazione secondo le norme previste dal Capo I, sezione I e II, della legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i..

ART. 25 - NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Qualsiasi modifica al presente Regolamento circa orari carico/scarico o orari in genere e circa altri aspetti non riconducibili ai principi generali di cui all'art. 2, alla validità delle autorizzazioni di cui all'art. 3, del presente regolamento, nonché alle categorie e ai limiti previsti per il rilascio di autorizzazioni, potrà essere effettuata con apposita deliberazione di Giunta comunale purché non vertenti su fattispecie e situazioni, in senso stretto, attribuiti alla fonte regolamentare.
2. Le successive modifiche del presente regolamento, che sono meri adeguamenti a sopravvenute norme di legge e regolamento, statale o regionale, sono approvate con deliberazione di Giunta comunale, cui dovrà essere allegato il relativo testo regolamentare con apposita evidenziazione delle parti adeguate e modificate, da trasmettersi all'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale entro dieci giorni e della cui avvenuta adozione lo stesso Presidente dovrà dare apposita comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, ai fini dell'eventuale controllo da esercitarsi perentoriamente entro i successivi venti giorni dalla predetta comunicazione.
3. Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio informatico dell'Ente, decorrente dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ovvero decorso il termine di 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione dello stesso deliberato.